



DELIBERA N. 342

10 luglio 2024

Oggetto

Istanza singola di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 220, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 presentata da Vivai Antonio Marrone S.r.l. – Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio a basso impatto ambientale, di manutenzione del verde pubblico per la durata di mesi 36, oltre ad eventuale rinnovo di mesi 24, in favore del Comune di Biassono, espletata tramite piattaforma Sintel di Aria S.p.A., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 – CIG A028864274 – Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara: Euro 987.050,25 – S.A.: Provincia di Monza e Brianza SUA.

UPREC - PREC 155-2024-S

Riferimenti normativi

Artt. 108, 110 del d.lgs. n. 36/2023.

Parole chiave

Offerte anomale, giustificazioni.

Massima

Appalto pubblico – Servizi – Scelta del contraente – Procedura – Gara – Anomalia dell'offerta – Discrezionalità tecnica – Sindacato – Limiti.

Le valutazioni della Stazione appaltante in ordine all'anomalia e/o alla congruità dell'offerta costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto. Il sindacato dell'Autorità non può, dunque, tradursi in una nuova verifica di merito, trattandosi di questione riservata all'esclusiva discrezionalità (tecnica) dell'Amministrazione, né può comportare una verifica delle singole voci dell'offerta, poiché così facendo si invaderebbe una sfera propria della P.A.



Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 10 luglio 2024

DELIBERA

VISTA l'istanza acquisita al prot. gen. ANAC n. 59398 del 24 maggio 2024, con la quale la Società Vivai Antonio Marrone S.r.l. ha contestato la propria esclusione dalla procedura in oggetto disposta dalla SUA Provincia di Monza e Brianza per anomalia dell'offerta ed in particolare perché *"l'offerta presentata risulta essere sottostimata rispetto ad un esame analitico delle voci di costo presenti all'interno della stessa"*;

RILEVATO che l'istante ha chiesto all'Autorità di *"accertare che il giudizio di anomalia dell'offerta sia asseritamente inficiato da errori gravi e manifesti, nonché carente sia da un punto di vista istruttorio che motivazionale, diffidando la stazione appaltante dal porre in essere atti pregiudizievoli ed, in ogni caso, revocare il provvedimento di esclusione disposto in danno della società, disponendo la riedizione del subprocedimento di verifica dell'anomalia"*. Nel dettaglio, l'istante deduce i seguenti vizi: *i)* erroneità manifesta, in quanto dalla lettura del provvedimento di esclusione non sarebbe comprensibile il ragionamento logico-giuridico seguito dall'Amministrazione; *ii)* difetto di motivazione e di istruttoria, in quanto non sono state esaminate attentamente le giustificazioni con riferimento ai costi interni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, spese generali e opere di miglioria;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento di cui alla nota prot. 60534 del 28 maggio 2024;

VISTA la documentazione in atti e le memorie presentate dalle parti, in particolare la memoria del RUP del Comune di Biassono (acquisita al prot. 61874 del 31 maggio 2024), della SUA Provincia di Monza e della Brianza (acquisita al prot. 62142 del 31 maggio 2024), della Società aggiudicataria Malegori Servizi S.r.l. (acquisita al prot. 62102 del 31 maggio 2024) e dell'istante (prot. 61880 del 31 maggio 2024);

RITENUTO, preliminarmente, che l'istanza sia ammissibile, non ricorrendo, nel caso in esame, la fattispecie (eccepita dalla Società controinteressata) di cui all'art. 7, comma 1, lett. h) del Regolamento di precontenzioso, ai sensi del quale sono inammissibili le istanze *"volte ad un controllo generalizzato dei procedimenti di gara delle amministrazioni aggiudicatrici"*. La *ratio* di tale previsione regolamentare è quella di precludere la presentazione di istanze di carattere meramente esplorativo ovvero rivolte ad effettuare un sindacato generale sulla legittimità delle procedure di affidamento poste in essere da una Stazione appaltante o da un Ente concedente. La funzione precontenziosa di Anac, in quanto rimedio alternativo alla tutela giurisdizionale ed avente natura deflattiva delle controversie dinanzi al G.A., ha come presupposto l'esistenza di una controversia concreta ed attuale tra due o più parti di una procedura di affidamento e la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale della parte richiedente alla sua risoluzione. Nel caso in esame, non può sostenersi che l'interesse della Società Vivai Antonio Marrone S.r.l. sia di tipo esplorativo, in quanto oggetto dell'istanza è la contestazione della propria esclusione dalla gara, all'esito del subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, per difetto di istruttoria e di motivazione; non è stato, invece, chiesto (né sarebbe ammissibile) un sindacato generale sulla legittimità di tutte le valutazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice nella gara in oggetto;

RILEVATO che dalla documentazione in atti risulta che la Società istante ha formulato un ribasso pari al 44,13% sull'importo posto a base di gara. Nell'offerta economica vengono dichiarati costi della



manodopera di € 463.291,22, costi della sicurezza da interferenza di € 25.706,91 e costi aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di € 5.000,00. Il procedimento di verifica di anomalia dell'offerta è stato effettuato dalla SUA in supporto al RUP del Comune di Biassono (come previsto nella Convenzione di adesione alla SUA sottoscritta dal Comune il 24 febbraio 2024). In particolare:

- all'esito della seduta di gara del 21 febbraio 2024 è stata individuata come migliore offerta quella della Società Vivai Antonio Marrone S.r.l. con 86,55 punti (seguita da Malegori Servizi S.r.l. con 84,77 punti), sottoposta a verifica di anomalia sulla base del punteggio ottenuto;
- in data 27 febbraio 2024 sono state chieste giustificazioni in ordine alla congruità dell'offerta, con particolare riferimento allo sconto e all'entità delle opere di miglioria proposte, ai costi interni della sicurezza, ai tecnici dedicati all'appalto, alle migliorie proposte e ad alcune figure professionali inserite nell'organigramma della ditta appaltatrice;
- il 26 marzo 2024 sono stati chiesti alla Società ulteriori chiarimenti con riferimento ad alcuni costi non quantificati o sottostimati: costo dei materiali di consumo, costi dei noli e delle attrezzature, costi dei carburanti, spese generali, costi relativi a migliorie dell'offerta tecnica;
- il 5 aprile 2024, la Società è stata convocata in audizione da remoto per chiarire alcune carenze presenti nei giustificativi e in quell'occasione il RUP del Comune di Biassono ha ribadito che l'offerta economica porta a un cospicuo disavanzo, nonostante l'operatore aveva ipotizzato un utile netto di € 33.032,23. All'esito dell'incontro, sono state richieste alla Società ulteriori spiegazioni e documenti;
- a seguito di approfondimento e di analisi delle ulteriori giustificazioni, il RUP ha trasmesso alla SUA la propria relazione (prot. 7669 del 7 maggio 2024) che proponeva l'esclusione della Società per offerta anomala;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 1032 del 9 maggio 2024 della SUA, con la quale la Società odierna istante è stata esclusa dalla procedura di gara " *in quanto l'offerta presentata risulta essere sottostimata rispetto ad un esame analitico delle voci di costo presenti all'interno della stessa, nello specifico:*

1. *i costi interni concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dichiarati in sede d'offerta pari a € 5.000,00 non risultano essere congrui, risultando un costo reale di oltre € 9.000,00. Da ciò ne deriva un disavanzo di € 4.020,31;*
2. *il ricalcolo delle spese generali è stato sottostimato in quanto l'importo di € 4.000,00 per le trasferte si ritiene insufficiente. L'impresa, diversamente da quanto dichiarato, non risulta possedere sedi ad uso foresteria. Inoltre, non è stato considerato il costo della fornitura del Software Green Space (€ 16.100,00), correttamente eliminato dalle opere di miglioria ma non conteggiato tra le spese generali. Da ciò deriva un disavanzo di € 17.955,00;*
3. *la quantificazione delle opere di miglioria non si ritiene congrua in quanto le stesse non sono state quantificate sulla base dell'elenco prezzi unitari posto a base di gara (listino Assoverde-edizione 2022), ma sulla base dei costi interni aziendali. Non si ritiene possibile utilizzare due metodologie distinte per la quantificazione economica delle opere poste a base di gara e le migliorie offerte in quanto facenti parte del medesimo appalto. Unico riferimento per la quantificazione si ritiene debba essere l'elenco prezzi unitari posto a base di gara (listino Assoverde-edizione 2022). Tutto quanto sopra genera un disavanzo nell'offerta presentata di € 40.173,53 circa, in netto contrasto con quanto dichiarato dall'operatore economico che ipotizzava un utile netto di € 33.037,59. L'offerta risulta anormalmente bassa e pertanto da ritenersi inammissibile";*

CONSIDERATO che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza e dell'Autorità, le valutazioni dell'Amministrazione in ordine all'anomalia e/o alla congruità dell'offerta costituiscono



espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto (cfr. *ex multis* Delibera Anac n. 255 del 13 giugno 2023; Delibera n. 30 del 20 gennaio 2020; Cons. Stato, sez. III, 16 giugno 2023, n. 5693; Id., V, 3 maggio 2022, n. 3453; Id. 28 febbraio 2022, n. 1412; Id., 4 agosto 2021, n. 5754; Id., 8 aprile 2021, n. 2843; Id., 8 gennaio 2021, n. 295; Id. 30 novembre 2020, n. 7554; Id., 23 novembre 2020, n. 7255). È principio consolidato, valido anche con il nuovo Codice, che *"la valutazione di anomalia dell'offerta costituisce espressione della discrezionalità tecnica, di cui l'amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell'interesse pubblico ad essa affidato dalla legge, e, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti; in altri termini, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell'offerta non può estendersi oltre l'apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all'organo giurisdizionale la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un'autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell'anomalia, trattandosi di questione riservata all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'amministrazione (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V, 28 marzo 2022, n. 2269; 17 marzo 2022, n. 1946; 9 febbraio 2022, n. 939; 3 febbraio 2022, n. 764)"* (Cons. Stato, sez. V, 14 marzo 2023, n. 3811);

CONSIDERATO che in materia sono altresì pacifici i seguenti principi:

- il procedimento di verifica dell'anomalia non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto: esso mira, infatti, a valutare la complessiva adeguatezza dell'offerta rispetto al fine da raggiungere (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, V, 22 marzo 2022, n. 2079; 24 novembre 2021, n. 7868);
- il giudizio di verifica dell'anomalia dell'offerta ha natura globale e sintetica, costituendo espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale, riservato alla Pubblica Amministrazione, che è insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che nelle ipotesi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato della Commissione di gara che rendano palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta (Cons. Stato, V, 20 dicembre 2018, n. 7178; sez. V, 27 dicembre 2017, n. 7251);
- nell'ambito del contraddittorio che va assicurato nel sub-procedimento in questione, a fronte dell'immodificabilità dell'offerta economica nel suo complesso, sono tuttavia modificabili le relative giustificazioni, e in particolare sono consentite giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l'offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell'aggiudicazione e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto (Cons. Stato, III, 31 maggio 2022, n. 4406; V, 2 agosto 2021, n. 5644; id. 15 luglio 2021, n. 5334; Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2020, n. 1449; V, 8 gennaio 2019, n. 171);
- la valutazione della congruità dell'offerta che la stazione è chiamata a svolgere deve essere eseguita in modo complessivo, sintetico, e non parcellizzato o atomistico (Consiglio di Stato, Sezione V, 28 marzo 2023, n. 3196, Sezione III, 28 ottobre 2022, n. 9312), in maniera da valorizzare nell'insieme le singole voci di cui si compone la proposta contrattuale formulata dall'operatore economico, poiché *"questione essenziale del giudizio di verifica della congruità dell'offerta è se quest'ultima, nonostante le imprecisioni o le manchevolezze nella quantificazione di alcune voci di costo, sia comunque complessivamente affidabile (giudizio che, come noto, ha natura necessariamente globale e sintetica, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo e costituisce frutto di*



apprezzamento tecnico riservato all'amministrazione appaltante, non sindacabile in giustizia se non per illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà: cfr., per tutte, Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2021, n. 2437): risultato che si ottiene, secondo i principi appena richiamati, solo se si accerti che gli eventuali scostamenti o errori di valutazione non trovino compensazione, o copertura sotto il profilo economico-finanziario, in altre voci (quali quelle per spese generali, fondi accantonamenti rischi, utile d'impresa)" (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione V, 14 aprile 2023, n. 3857);

– l'obbligo di motivazione analitica e puntuale sulle giustificazioni sussiste solo nel caso in cui l'Amministrazione esprima un giudizio negativo, mentre tale onere non sussiste in caso di esito positivo del giudizio di congruità dell'offerta essendo sufficiente in tal caso motivare il provvedimento *per relationem* alle giustificazioni presentate dal concorrente (C.d.S. sez. III, n.6209/2020 cit.; 24/02/2020, n.1347)" (Cons. Stato, sez. III, 28 dicembre 2020, n. 8442; in termini, Cons. Stato, sez. III, 14 ottobre 2020, n. 6209);

– il Giudice Amministrativo (nonché l'Anac) non può operare autonomamente una verifica delle singole voci dell'offerta sovrapponendo così la sua idea tecnica al giudizio – non erroneo né illogico – formulato dall'organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell'interesse pubblico nell'apprezzamento del caso concreto, poiché, così facendo, invaderebbe una sfera propria della pubblica amministrazione (Cons. Stato, IV, 27 giugno 2011, n. 3862; V, 28 ottobre 2010, n. 7631; 17 gennaio 2014, n. 162);

– *"salvo il caso in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è dato stabilire una soglia di utile al di sotto della quale l'offerta va considerata anomala – potendo anche un utile modesto comportare un vantaggio significativo (Cons. Stato Sez. V, 22/03/2021, n. 2437; Cons. Stato Sez. III, Sent., 13-07-2021, n. 5283)",* (tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2023, n. 3085; in termini, sez. V, 29 novembre 2022, n. 10470);

RITENUTO che, nel caso di specie, la SA abbia condotto il subprocedimento di verifica di anomalia dell'offerta nel rispetto dei suddetti principi e che non si ravvisano vizi di manifesta illogicità o irragionevolezza nel giudizio espresso dal RUP e dalla SUA in ordine alla anomalia dell'offerta della Vivai Antonio Marrone S.r.l.;

RITENUTO, in particolare, quanto alla prima censura (erroneità manifesta), che, contrariamente a quanto asserito, la SA ha dato compiutamente conto dell'iter logico seguito nella valutazione di anomalia dell'offerta, sia nei verbali di gara, che nella copiosa documentazione relativa al subprocedimento di verifica dell'anomalia e nella relazione del RUP del 7 maggio. Tali motivazioni sono riportate anche alle pagg. 5-6 del provvedimento di esclusione in questa sede contestato. Viene, in particolare, evidenziato che l'operatore economico, a fronte dell'elevato ribasso offerto in gara (44,13% sull'importo posto a base di gara), non ha giustificato tutti i costi necessari per garantire una seria esecuzione del contratto. Inoltre, *"a seguito del ricalcolo di tutte le voci di costo effettuato dal RUP, è emersa non solo l'insussistenza di un seppur minimo utile ma, addirittura, un'offerta in perdita"*. Nell'ambito dell'analisi svolta dal RUP con il supporto della Commissione della SUA è emerso che alcuni costi (costi aziendali della sicurezza, spese generali e alcune migliorie) erano stati sottostimati dall'operatore e sono stati rideterminati dalla SA, portando ad un totale di € 807.433,00 di spese a fronte di € 767.259,44 di offerta economica; per cui è stato stimato un disavanzo di € 40.173,56. Sotto questo profilo, risulta, non solo ricostruibile, ma anche corretto il ragionamento seguito dalla SA, la quale, richiamando consolidati principi *in subiecta materia*, ha evidenziato che, anche a voler ipotizzare un ridotto margine di utile (comunque non sussistente), la presentazione di un'offerta non remunerativa o, addirittura, in perdita è fonte di inaffidabilità dell'offerente;



RILEVATO, con riferimento alla seconda censura (difetto di motivazione e di istruttoria), che dalla documentazione in atti emergono chiaramente i calcoli matematici che portato alla quantificazione del disavanzo di € 40.173,56, dato dalla differenza del totale delle spese che l'operatore dovrebbe sostenere in base alla propria offerta tecnica (€807.433,00) e l'offerta economica presentata (€ 767.259,44). Nel dettaglio si osserva che:

- in merito alla quantificazione dei costi aziendali della sicurezza (dichiarati in sede di offerta pari a € 5.000,00), il RUP ha esaminato tutte le fatture inerenti tali costi che sono state prodotte in sede di giustificazioni (elencati nella tabella a pag. 3 della relazione del 7 maggio 2023) e ha stimato il costo totale in base al numero di addetti messi a disposizione dall'operatore che si evincono dall'offerta tecnica, calcolandolo per il triennio di esecuzione dell'appalto. Dai calcoli sono emersi costi di € 9.020,31 con un disavanzo di € 4.020,31 rispetto a quanto dichiarato dall'operatore. Sotto tale aspetto, si osserva che i calcoli effettuati dal legale della Società (nella memoria del 19 giugno 2024), non trovano riscontro documentale. Come evidenziato dalla SA, i costi di formazione per la sicurezza e sorveglianza sanitaria vanno svolti per legge ogni anno ed è semplicistico (oltre che generico) affermare che quelli previsti avevano durata pluriennale; anche i costi relativi ai DPI vengono parimenti sostenuti in modo continuativo dall'impresa, anche solo per sostituire dispositivi nel frattempo vetusti e già utilizzati dal personale. Per quanto concerne il costo annuo pro capite di € 240,00 (indicato dalla Società e che deriverebbe dalla tabella costo della manodopera), rispetto a quello di € 527,50 (indicato dal RUP), si osserva che la tabella richiamata dall'istante è frutto di una elaborazione aziendale, non trattandosi dei costi riportati nelle tabelle ministeriali. Inoltre, appare condivisibile l'osservazione della SA secondo cui, considerata la tipologia del lavoro da svolgere, appare irrisorio e non documentato il costo annuale di € 240,00 per operaio sia per l'acquisto di DPI (scarpe, guanti, occhiali, visiere, tute da lavoro) e per la formazione e vigilanza sanitaria;
- in merito alla quantificazione delle spese generali (dichiarate dall'operatore di € 64.855,00), il RUP ha evidenziato che esse ammonterebbero ad € 82.850,00, in quanto sono state sottostimate le spese di trasferta e non è stato conteggiato il costo della fornitura del software Green Spaces di € 16.100,00. Per quanto concerne le spese di trasferta, si evidenzia che la Vivai Marrone ha dichiarato la messa a disposizione di 4 tecnici a supporto dell'appalto che vivono e lavorano fuori rispetto al Comune dove andrà eseguito l'appalto e che dovranno (seppure in maniera non continuativa) vigilare sull'appalto. Il costo pro-capite di € 300,00 (come evidenziato dal RUP) appare irrisorio per tre anni, anche ipotizzando che tali operai (come sostiene l'istante) siano impiegati in altre commesse in territori limitrofi. In ogni caso, tale voce non ha inciso sul calcolo del disavanzo di offerta, in quanto non ricalcolata dal RUP, quindi non ha impattato sulla valutazione finale di anomalia complessiva dell'offerta. Per quanto concerne, invece, il costo della fornitura del software, appaiono contraddittorie e prive di riscontro le spiegazioni fornite dall'operatore per giustificare il costo di € 16.100,00. Quest'ultimo sostiene di avere inserito inizialmente tale voce tra i "costi relativi alle migliorie" e in seguito, in sede di chiarimenti, di averla ricompresa tra le "spese generali" per un importo di € 7.105,00, dato dalla differenza tra il costo del prodotto migliorativo offerto (€ 16.100,00) e l'importo stimato dalla SA nel compiuto metrico a base di gara (€ 9.000,00). Al riguardo, oltre a richiamare il noto principio giurisprudenziale secondo cui *"non è possibile rimodulare le voci di costo senza alcuna motivazione e al solo scopo di 'far quadrare i conti' ossia per assicurarsi che il prezzo complessivo offerto resti immutato ma siano superate le contestazioni sollevate dalla stazione appaltante su alcune voci di costo"* (Cons. Stato, sez. V, 15 dicembre 2021, n. 8358), si osserva che il software offerto non costituiva una miglioria, in quanto si tratta del prodotto richiesto nel c.s.a. il cui costo triennale a base di gara era di € 21.000,00 (€ 7.000,00 annui), per cui le spiegazioni fornite sul punto dall'operatore non appaiono coerenti con la legge di gara;



- in merito ai costi delle opere in miglitoria, la SA ha evidenziato che tali voci ammonterebbero ad € 137.093,57 e che erano state sottostimate dall'operatore. Risulta dagli atti del procedimento, che nella relazione finale il RUP abbia accolto alcune precisazioni della Società operando una riduzione rispetto all'importo che inizialmente era stato contestato, considerando i costi effettivi sostenuti e documentati dall'operatore. Invece, l'istante nelle proprie memorie non tiene conto di tale riduzione, sostenendo che il RUP abbia quantificato in autonomia le miglitorie in € 159.151,22. Nonostante la rimodulazione operata è stato riscontrato un forte disavanzo e l'insostenibilità complessiva dell'offerta;

RITENUTO, in conclusione, che nei limiti del sindacato che compete ad ANAC sulle valutazioni di discrezionalità tecnica effettuate dal RUP e dalla Commissione in sede di verifica dell'anomalia, nel caso di specie non si rileva sussistente né un difetto di motivazione e di istruttoria, né una manifesta irragionevolezza del giudizio espresso dalla SA.

Il Consiglio

Ritiene, nei termini di cui in motivazione e nei limiti del sindacato che compete all'Autorità, che l'operato della Stazione appaltante sia conforme alla normativa di settore, non ravvisandosi vizi di motivazione nel provvedimento di esclusione contestato, né difetto di istruttoria o profili di manifesta illogicità e irragionevolezza nel giudizio di anomalia dell'offerta espresso dalla SA.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 16 luglio 2024
P. Il Segretario verbalizzante Laura Mascali
Valentina Angelucci

Firmato digitalmente